



Regolamento delle Assemblee degli Azionisti dell'Eni S.p.A.

Regolamento delle Assemblee degli Azionisti dell'Eni S.p.A.

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti dell'Eni S.p.A., con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei, n. 1.
2. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dell'11 maggio 2022, è disponibile presso la sede legale della Società e i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari ed è inoltre pubblicato sul sito internet della società.

Articolo 2 – Intervento in assemblea

1. L'intervento nelle Assemblee è regolato dalle disposizioni di legge, di Statuto e dalle previsioni contenute nell'avviso di convocazione.
2. All'Assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'Assemblea, esperti, analisti finanziari, giornalisti e rappresentanti della società di revisione legale che, a tal fine, dovranno far pervenire alla Segreteria societaria Eni, con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione, la richiesta di partecipazione.
3. Possono assistere all'Assemblea dipendenti della Società e delle società controllate, collaboratori o consulenti della Società la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Articolo 3 – Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea

1. Su incarico del Presidente dell'Assemblea, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5.4, l'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'adunanza un'ora prima di quella fissata per l'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione. Se l'Assemblea, nel rispetto della normativa applicabile, si tiene anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, l'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento avvengono con le modalità e nei termini previsti nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
2. Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla Segreteria societaria Eni, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

Articolo 4 – Accesso ai locali in cui si svolge l'assemblea

1. L'accesso ai locali dell'Assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire. Ai legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e alle persone di cui al precedente articolo 2 se presenti nei locali dell'Assemblea viene rilasciato, al momento dell'identificazione da parte del personale ausiliario, un contrassegno da conservare per il periodo di partecipazione ai lavori assembleari.

2. I legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto o loro rappresentanti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea o, nel rispetto della normativa applicabile, interrompano l'intervento alla stessa mediante mezzi di telecomunicazione, sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario o secondo le modalità comunicate dal Presidente dell'Assemblea.

3. Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, non possono essere ripresi o memorizzati o comunicati immagini o suoni relativi allo svolgimento dell'Assemblea; il Presidente dell'Assemblea, qualora autorizzi tali attività ne determina condizioni e limiti.

Articolo 5 – Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

1. Il Presidente dell'Assemblea è assistito nella redazione del verbale, quando questa non sia affidata a un notaio, da un segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, nella persona, anche non socio, nominata dall'Assemblea, su proposta del Presidente, a maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea può affidare la redazione del verbale ad un notaio anche al di fuori delle ipotesi in cui ciò sia obbligatorio per legge, nel qual caso può rinunciare all'assistenza del segretario. Il segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione audio-video solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

2. Il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire un ufficio di presidenza.

3. Il Presidente dell'Assemblea si avvale, per il servizio d'ordine, di personale ausiliario appositamente incaricato fornito di specifici segni di riconoscimento.

4. Fermo quanto previsto all'art. 3.1, ai sensi dell'articolo. 14 dello Statuto della Società, spetta comunque al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi degli scrutatori e dell'ufficio di presidenza, constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

5. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

6. Il Presidente dell'Assemblea, anche su segnalazione del personale ausiliario, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento.

7. Il Presidente dell'Assemblea comunica il numero dei titolari di diritto al voto presenti, indicando altresì la quota di capitale da essi complessivamente rappresentata. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperti i lavori.

Articolo 6 – Sospensione e rinvio dell'assemblea

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza. Il Presidente dell'Assemblea, salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 4, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a 2 (due) ore.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2374 del Codice Civile, l'Assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori fissando il

luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a 30 (trenta) giorni.

Articolo 7 – Ordine del Giorno

1. Il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e può invitare gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società e delle società controllate a provvedervi. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'Assemblea che delibera a maggioranza del capitale in essa rappresentato.

Articolo 8 - Discussione

1. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la regolarità della discussione e il diritto agli interventi, anche al fine di evitare abusi o turbative al corretto, regolare e ordinato svolgimento dell'Assemblea.

2. In apertura dei lavori, anche tenendo conto dell'oggetto dei singoli punti all'ordine del giorno e del numero delle richieste di intervento, il Presidente dell'Assemblea fissa la durata massima di ciascun intervento, di norma in misura non inferiore a 5 (cinque) minuti e non superiore a 10 (dieci) minuti per ciascun intervento. Il Presidente dell'Assemblea può accorpare l'illustrazione e l'intervento su più punti all'ordine del giorno fermi i limiti di durata anzidetti. Prima dell'inizio degli interventi, il Presidente dell'Assemblea invita ciascun interveniente a dichiarare il numero di azioni rappresentate in Assemblea.

3. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia aperta la discussione sul relativo argomento all'ordine del giorno. Se richiesto dal Presidente le istanze di intervento relative al bilancio devono indicare a quale posta o a quale passaggio della relazione finanziaria si riferiscono. Analogamente per le domande sugli altri punti all'ordine del giorno. Nel concedere la parola, di norma, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Ciascun legittimato all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto o il suo rappresentante può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno o su ogni gruppo di argomenti posti congiuntamente in discussione dal Presidente dell'Assemblea.

4. Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società e delle società controllate, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea, per la predisposizione delle risposte agli interventi, può interrompere i lavori per un periodo, di norma, non superiore a 2 (due) ore.

5. Al termine delle risposte, gli aventi diritto possono chiedere di intervenire per effettuare dichiarazioni di voto o esprimere valutazioni sulle risposte fornite (repliche) per la durata, di norma, non superiore a 2 (due) minuti.

6. Ultimate le risposte, le eventuali brevi repliche e dichiarazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione.

Articolo 9 - Poteri del Presidente dell'assemblea

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente dell'Assemblea può togliere la parola: a) qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà

o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente dell'Assemblea; b) previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione; c) in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, o in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

2. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente dell'Assemblea può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

Articolo 10 - Votazioni

1. Il Presidente dell'Assemblea può disporre che la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi.

In caso di presentazione, da parte degli aventi diritto, di proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno alternative a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli aventi diritto.

Analogamente, in caso di presentazione di mozioni d'ordine, sulle quali non è comunque prevista discussione, ove il Presidente dell'Assemblea decidesse di metterle in votazione, verranno prima poste in votazione le eventuali proposte del Presidente dell'Assemblea e, solo nel caso in cui fossero respinte, saranno poste in votazione le proposte degli Azionisti.

Le proposte di delibera o le mozioni d'ordine - ove poste in votazione - presentate dagli aventi diritto verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dagli aventi diritto che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine decrescente di percentuale di capitale rappresentato.

2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea i legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto o i loro rappresentanti che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.

3. Prima di ogni votazione il Presidente accerta la permanenza del quorum costitutivo.

4. Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese.

5. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità delle votazioni e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del segretario o del notaio, proclama i risultati delle votazioni.

6. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea sono nulli.

7. I legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto o i loro rappresentanti che esprimono voto contrario o si astengono devono fornire il proprio nominativo al personale appositamente incaricato se non rilevati dal sistema di votazione. Esaurito l'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'adunanza.

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente dell'Assemblea può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto.

2. Le modifiche al presente Regolamento necessarie ad adeguare le disposizioni dello stesso che dovessero divenire incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

**Eni Spa**

Sede legale in Roma Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 - Roma

Sedi secondarie:

Via Emilia, 1 e Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 - San Donato Milanese

Capitale sociale euro 4.005.358.876
interamente versato

Registro delle imprese di Roma
Codice fiscale 00484960588